


BANCA D'ITALIA**Aggiornamento della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 -
Disposizioni di vigilanza per le banche*****DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche in forma cooperativa

PARTE TERZA**Capitolo 4****BANCHE IN FORMA COOPERATIVA**

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche in forma cooperativa

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Capitolo 4

BANCHE IN FORMA COOPERATIVA*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Testo unico bancario prevede che l'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.

Il modello della banca popolare non può essere adottato né mantenuto da intermediari, singoli o facenti parte di un gruppo bancario, che presentano un attivo superiore a 8 miliardi di euro, rispettivamente a livello individuale e consolidato. Il TUB attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione al riguardo.

Le presenti disposizioni specificano i criteri e le modalità di determinazione del valore dell'attivo ai predetti fini. Il parametro individuato, agganciato al valore dell'attivo rilevante a fini di vigilanza, assicura la coerenza rispetto ai criteri applicati per determinare la significatività di una banca nell'ambito del MVU. Inoltre, nel caso di intermediari appartenenti a un gruppo bancario, esso è idoneo a calcolare la soglia su un perimetro di soggetti e con metodologie coerenti con quelli applicati a fini di vigilanza.


Le disposizioni recano, inoltre, previsioni concernenti le limitazioni del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale emessi dalle banche costituite in forma cooperativa, allo scopo di assicurarne la conformità ai requisiti degli strumenti di capitale primario di classe 1 previsti dal CRR e dalle relative norme tecniche di attuazione. Tali disposizioni sono dettate in attuazione di specifiche potestà regolamentari attribuite alla Banca d'Italia dal TUB, anche in deroga alle previsioni dettate dal codice civile per le società cooperative.

La determinazione dei tempi e della misura del rimborso spetta, in primo luogo, ai competenti organi aziendali, che devono valutare sotto la propria responsabilità la compatibilità del rimborso con le condizioni di sana e prudente gestione, in conformità dei criteri stabiliti dalle presenti disposizioni. Restano ferme le autorizzazioni delle autorità competenti (BCE e Banca d'Italia) per il rimborso di strumenti di capitale comportanti una riduzione di fondi propri.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalle seguenti disposizioni del TUB:



DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche in forma cooperativa

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 28, co. 2-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le limitazioni al rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale, anche in deroga alle norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni e degli altri strumenti di capitale nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca;
- art. 29, co. 2-bis, secondo il quale l'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, a livello individuale o consolidato a seconda dei casi;
- art. 29, co. 2-quater, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione del medesimo articolo 29;
- art. 53, co.1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione;
- art. 53-bis, co. 1, il quale disciplina i poteri di intervento della Banca d'Italia;
- art. 67, co.1, lett. a), b) e d), , il quale, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67-ter, co. 1, il quale disciplina i poteri di intervento della Banca d'Italia.

Vengono inoltre in rilievo:

- gli artt. 2526 e 2535 del codice civile;
- il CRR, in particolare gli articoli 26, 27, 28, 29, 77 e 78;
- la CRD IV;
- il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*altri strumenti di capitale*”, gli strumenti finanziari emessi dalla banca popolare ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, qualora rispettino i requisiti previsti dal CRR per la computabilità nel capitale primario di classe 1;
- “*attivo*”, l'attivo individuale o consolidato a seconda dei casi.



DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE


Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche in forma cooperativa

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche popolari. La Sezione III si applica anche alle banche di credito cooperativo.



DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche in forma cooperativa

Sezione II – Valore dell'attivo delle banche popolari

SEZIONE II

VALORE DELL'ATTIVO DELLE BANCHE POPOLARI

1. Criteri e modalità di determinazione del valore dell'attivo

In conformità all'art. 29, co. 2-*bis* del TUB, l'attivo di una banca popolare non può superare la soglia di 8 miliardi di euro.

Nel caso di una banca popolare non facente parte di un gruppo bancario, la soglia di cui al primo capoverso si riferisce all'attivo individuale della banca. Nel caso di una banca popolare che sia capogruppo di un gruppo bancario, la soglia di cui al primo capoverso si riferisce all'attivo consolidato.

A tali fini:

- l'attivo individuale è il valore totale dell'attivo, determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza individuali di fine anno;
- l'attivo consolidato è il valore totale dell'attivo, determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza consolidate di fine anno; a tal fine, rileva il perimetro di consolidamento applicato a fini prudenziali.

Nell'Allegato A sono riportate le voci segnaletiche da utilizzare per il calcolo.

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile determinare il valore dell'attivo sulla base dell'informativa di vigilanza, esso è determinato sulla base dell'ultimo bilancio annuale e dell'ultimo bilancio consolidato, su cui il revisore contabile abbia espresso un giudizio senza rilievi.

L'organo con funzione di gestione della banca o della capogruppo provvede alla verifica del valore dell'attivo, non appena è disponibile il dato. Qualora sia riscontrato il superamento della soglia, l'organo con funzione di gestione informa immediatamente l'organo con funzione di supervisione strategica e l'organo con funzione di controllo e ne dà comunicazione, senza indugio, alla Banca d'Italia.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma 2-*ter*, TUB in caso di superamento del limite di attivo. In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica deve convocare l'assemblea per le determinazioni del caso (1); entro un anno di tempo dalla data di riferimento della segnalazione utilizzata per determinare il valore dell'attivo devono essere adottate misure idonee a ricondurre l'attivo al di sotto della soglia o la trasformazione in società per azioni o la liquidazione volontaria. In caso di inerzia degli organi o inadeguatezza delle misure adottate, l'autorità competente, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare una o più delle misure elencate dal richiamato comma 2-*ter*, fermi restando gli altri poteri, anche di intervento e sanzionatori, ad essa attribuiti dall'ordinamento.

(1) Nelle banche e capogruppo che hanno adottato il sistema dualistico, la convocazione dell'assemblea è effettuata dal consiglio di gestione.



DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche in forma cooperativa

Sezione III – Rimborso degli strumenti di capitale

*SEZIONE III***RIMBORSO DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE****1. Limiti al rimborso di strumenti di capitale**


Lo statuto della banca popolare e della banca di credito cooperativo attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-ter, TUB anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge.

L'organo con funzione di supervisione strategica assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della banca. In particolare, ai fini della decisione l'organo valuta:

- la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca o del gruppo bancario;
- l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti previsti dall'art. 92 del CRR, ai requisiti specifici di fondi propri di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione 3, Paragrafo 5, al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1.

Resta ferma l'autorizzazione dell'autorità competente per la riduzione dei fondi propri della banca, secondo quanto previsto dall'art. 77 CRR e dal regolamento delegato n. 241/2014.

Ai sensi dell'art. 78, par. 3, CRR, quando il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale è limitato in conformità del presente paragrafo, l'autorizzazione può essere concessa anche se le azioni e gli strumenti rimborsati non sono sostituiti con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 78, par. 1, lettera b), CRR.



DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche in forma cooperativa


Allegato A – Prospetto identificativo dell'attivo individuale e consolidato

*Allegato A***PROSPETTO IDENTIFICATIVO DELL'ATTIVO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO****Calcolo dell'attivo individuale**

L'attivo individuale si determina sulla base del calcolo sotto riportato, riferito alle seguenti voci indicate nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008:

40601 + 40603 + 40605 + 40607 + 40609 + 40611 + 40613 + 40615 + 40617.02-06 - 40657.02-06 + 40619.02-24 + 40621 + 40623 + 40625 + 40627 + 40629

40601	Cassa e disponibilità liquide
40603	Attività finanziarie detenute per la negoziazione
40605	Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>
40607	Attività finanziarie disponibili per la vendita
40609	Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
40611	Crediti verso banche
40613	Crediti verso clientela
40615	Derivati di copertura: <i>fair value</i> positivo
40617	Adeguamento di valore delle attività e delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (ad eccezione della sottovoce 08 "Adeguamento negativo delle passività finanziarie")
40657	Adeguamento di valore delle attività e delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (ad eccezione della sottovoce 08 "Adeguamento positivo delle passività finanziarie")
40619	Partecipazioni (ad eccezione della sottovoce 26 "Azioni o quote proprie")
40621	Attività materiali
40623	Attività immateriali
40625	Attività fiscali
40627	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
40629	Altre attività



DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche in forma cooperativa

Allegato A – Prospetto identificativo dell'attivo individuale e consolidato

Calcolo dell'attivo consolidato

L'attivo consolidato si determina sulla base del calcolo sotto riportato, riferito alle seguenti voci indicate nella Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 (sottosistema di rilevazione "consolidamento prudenziale"):

$$23000 + 23002 + 23004 + 23006 + 23008 + 23010 + 23012 + 23014 + 23016 + 23020.02-04 + 23022 + 23024 + 23026 + 23028$$

23000	Cassa e disponibilità presso banche centrali
23002	Attività finanziarie possedute per la negoziazione
23004	Attività finanziarie designate al <i>fair value</i> (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo
23006	Attività finanziarie disponibili per la vendita
23008	Finanziamenti e crediti
23010	Investimenti posseduti fino a scadenza
23012	Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura
23014	Variazioni del <i>fair value</i> (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse
23016	Investimenti in filiazioni, <i>joint ventures</i> e società collegate
23020	Attività materiali (ad eccezione della sottovoce 06 "Attività materiali: totale importo dell'area di consolidamento contabile")
23022	Attività immateriali
23024	Attività fiscali
23026	Altre attività
23028	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

